

ISTANZA N. 001
08/01/2026

Descrizione: Deposito sentenza con dati oscurati

Procedura: C.M.P. S.R.L. 4/2026 Nr

Tipologia Procedura: Liquidazione controllata

Giudice Delegato: Dott. Luca Fuzio

Liquidatore: Rag. Monica Cuter



N. R.G. 203/25



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dott. Luca Fuzio - Giudice estensore
dott. Luca Verzeni - Giudice

nel procedimento n. **203/25 R.G. P.U.** promosso con ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale o in subordine di liquidazione controllata depositato in data 30.05.2025

da

. (C.F. e P. IVA

) con sede legale in , in persona
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig.

rappresentata e difesa dall'avv. del Foro di Alessandria ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Alessandria, via

- ricorrente -

nei confronti di

C.M.P. S.r.l. (C.F./P.IVA 01796650164), con sede in Bergamo (BG), in Via Divisione Julia n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Giovanni Carminati

rappresentata e difesa dagli avvocati del foro di Vicenza, con
studio in Milano, e del foro di Milano, con
studio in 20122 Milano, , ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'avv.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 30.05.2025 da

per l'apertura della liquidazione giudiziale o in subordine della liquidazione controllata del patrimonio di **C.M.P. S.r.l.** (C.F./P.IVA 01796650164), con sede in Bergamo (BG), in Via Divisione Julia n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Giovanni Carminati;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che la società debitrice ha sede in Bergamo e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che, essendo il ricorso stato presentato da un creditore ai sensi dell'art. 268 2° c. C.C.I.I., è stato regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti della debitrice;

rilevato ancora che la debitrice si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 08.07.2025, nella quale contestualmente ha chiesto la concessione di termine ai sensi dell'art. 271 1° c. C.C.I.I. nonché la concessione di misure protettive, dando atto dell'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato che le predette istanze sono state dalla debitrice reiterate all'udienza del 15.07.2025, e che sulle medesime la creditrice istante si è rimessa;

rilevato che il Tribunale, con decreto in data 18.08.2025, "preso atto che non ricorrono i limiti dimensionali per la pronuncia, chiesta in via principale, di apertura della liquidazione giudiziale", visto l'art. 271 C.C.I.I. ha assegnato a C.M.P. S.r.l. termine di giorni 60 per presentare domanda di accesso alla procedura di concordato minore (o ad altra disciplinata dal titolo IV capo II del Codice della Crisi) e ha differito la decisione sulla domanda proposta da

alla decorrenza del termine assegnato, rimettendo al Giudice Delegato la valutazione in merito alla concessione delle misure protettive richieste;

rilevato che la società debitrice in data 23.07.2025 ha rinunciato alle misure protettive richieste;

rilevato che nel termine assegnato di giorni 60 la debitrice non ha presentato domanda di accesso alla procedura di concordato minore (o ad altra disciplinata dal titolo IV capo II del Codice della Crisi), né ha chiesto la proroga del termine concesso;

ritenuto che, a norma dell'art. 271 2° c. C.C.I.I., secondo periodo, “*alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o di cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede a norma dell'articolo 270, commi 1 e 2*” e cioè dichiara aperta con sentenza la procedura di liquidazione controllata, sussistendone i presupposti;

ritenuta la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 268 2° c. L. Fall., risultando l'importo dei debiti scaduti alla data di presentazione del ricorso superiore alla soglia di euro 50.000,00 (precisamente euro 73.541,70 nei confronti della creditrice istante); rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, trattandosi di impresa agricola individuale; valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di € 73.541,90, a fronte di un attivo praticamente insussistente (come si evince dalla situazione contabile aggiornata al 30.06.2025 depositata dalla stessa ricorrente, la quale ha peraltro pacificamente ammesso il proprio stato di sovraindebitamento);

considerato che C.M.P. S.r.l., per quanto risulta dall'istruttoria sommaria svolta in questa sede e in attesa della relazione che sarà depositata dal nominando Liquidatore, non pare titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **C.M.P. S.r.l.** (C.F./P.IVA 01796650164), con sede in Bergamo (BG), in Via Divisione Julia n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Giovanni Carminati;

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio ;
nomina liquidatore la dott.ssa Monica Cuter, con Studio in Bergamo, via Pietro Ruggeri da Stabello n. 28;
ordina alla debitrice sovraindebitata di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore sovradebitato e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di
dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII; dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 17.12.2025

Il Giudice est.

Il Presidente

dott. Luca Fuzio

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

